



COMUNE DI VICENZA
UFFICIO SPORT

P.G.N. 99866/2017

CONVENZIONE PER LA
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI
IMPIANTO SPORTIVO DI BIKE POLO
DI VIA BELLINI IN ZONA SAN LAZZARO A VICENZA

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 24/07/2017

tra

Il COMUNE DI VICENZA (C.F./P.IVA 00516890241) con sede a Vicenza in Corso Palladio, 98 rappresentato dal Dott. Fausto Zavagnin, nato a Thiene (VI) il 30.10.1952, Direttore del Servizio Sport

e

la Società A.S.D. VICENZA BEACH SUMMER (C.F. 95126400241) con sede a Vicenza in via Bellini, 47 rappresentata dal Sig. Andrea Giaretta nato a Vicenza il 05.03.1963 – Presidente dell'Associazione

si conviene

di stipulare quanto segue per la gestione dei servizi nell'impianto sportivo di bike polo in Via Bellini, 47, per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2020 in applicazione di quanto disposto con determina dirigenziale n. 672 del 06.04.2017 – PGN 47892 del 06.04.2017 - CIG ZE81DDCF24.

ART. 1 - Svolgimento del servizio

La società A.S.D. VICENZA BEACH SUMMER si impegna a svolgere, organizzandoci autonomamente, le seguenti incombenze:

a) Apertura e chiusura giornaliera dell'impianto durante la stagione sportiva per la durata della convenzione secondo il piano di utilizzo predisposto dall'Ufficio Sport del Comune di Vicenza ed in base alle autorizzazioni straordinarie rilasciate da questa Amministrazione Comunale. Saranno ammessi alle strutture Gruppi e Associazioni sportive debitamente autorizzate. Lo svolgimento delle attività sportive potrà avvenire indicativamente dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 22,30 dal martedì alla domenica, salvo deroghe autorizzate dal Comune di Vicenza per esigenze particolari e nella giornata del lunedì, l'impianto resterà chiuso al pubblico, salvo deroghe concordate con il Comune di Vicenza.

b) Ispezione, controllo, custodia, riordino, pulizia e piccola manutenzione dell'intera area di gioco e di attività, nonché dei locali di servizio all'impianto stesso, secondo le indicazioni concordate con gli uffici competenti del Comune di Vicenza, nonché degli impianti tecnici (luce, acqua, gas, riscaldamento) per il buon funzionamento della struttura stessa.

ART. 2 - Obblighi del gestore

1. Segnalare al Comune di Vicenza qualsiasi danno che dovesse essere arrecato alle strutture, alle attrezzature, nonché gli interventi necessari al mantenimento della buona efficienza dell'impianto sportivo stesso;
2. Raccolta di eventuali oggetti e/o materiale a rischio per i frequentatori dell'impianto, usando le precauzioni del caso;
3. Controllo sull'osservanza da parte degli utenti e del pubblico, delle norme di buon comportamento, nonché corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti;

4. Segnalare al Comando Polizia Locale o Forze dell'Ordine, eventuali situazioni di mancato rispetto delle norme di cui sopra, con particolare riguardo ai casi di disordine pubblico ed alle eventuali infrazioni ai divieti vigenti, di transito o sosta di automezzi sugli accessi all'area dell'impianto;
5. Compilare mensilmente l'apposito modulo di rilevazione giornaliera delle presenze all'interno dell'impianto e trasmissione dello stesso all'ufficio competente;

ART. 3 - Riserva di utilizzo

Il Comune di Vicenza si riserva l'utilizzo dell'impianto sportivo per n. 10 giornate l'anno, per la organizzazione di iniziative proprie o per eventi e manifestazioni richiesti da terzi, a condizioni agevolate da stabilire.

ART. 4 - Copertura Assicurativa

L'Associazione affidataria dovrà obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 500.000,00 ed una Polizza INFORTUNI per gli associati incaricati ai servizi, con massimale adeguato.

ART. 5 – Periodo della convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1 aprile 2017 al 31 dicembre 2020, eventualmente rinnovabile per un altro anno, alle stesse condizioni, previa attività di verifica delle prestazioni espletate durante il periodo sopracitato.

ART. 6 – Inadempienze, Penalità e Risoluzione del contratto

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di eseguire controlli tramite proprio personale.

In caso di verifica negativa e/o di gravi inadempienze, il Comune di Vicenza inoltrerà contestazione scritta all'aggiudicatario, riservando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte dell'aggiudicatario, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione.

In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, è facoltà del Comune di Vicenza risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.

Causa di risoluzione contrattuale è in ogni caso dovuta per le seguenti eventualità:

- violazione del divieto di cessione o subappalto;
- gravi irregolarità nella gestione dei servizi, sia di natura tecnica che di carattere finanziario e/o fiscale;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

La decadenza del contratto viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla presente procedura negoziata per l'affidamento della gestione delle attività e dei servizi.

ART. 7– Obblighi dell'aggiudicatario relativamente al personale impiegato

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di tutela e sicurezza dei rapporti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti in materia retributiva, contributiva ed assistenziale secondo la legislazione vigente; il Comune di Vicenza si riserva ogni azione a tutela dei diritti ed interessi tutelati dalla normativa di settore procedendo, se del caso, alla segnalazione alle Autorità competenti.

ART. 8 – Obblighi previsti dai codici di comportamento

Ai sensi "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione n. 16/2014, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi collaboratori e/o dipendenti a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi

di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente, sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

- <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>;
- <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;

ART. 9 – Rapporti con l'utenza

L'Associazione affidataria, vista la particolarità del servizio, che comporta, tra l'altro, un frequente rapporto con l'utenza, dovrà fornire l'elenco dei soci impegnati nello svolgimento della gestione dei servizi all'interno della struttura, incaricati dalla Presidenza della rispettiva associazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, in materia di collaborazioni sportive.

Durante il servizio gli incaricati dovranno essere muniti di identificativo di riconoscimento, con la scritta "Custode Impianto Sportivo".

L'accesso alla struttura dovrà essere consentito in qualsiasi momento ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, in servizio negli uffici per competenza, per eventuali verifiche e/o controlli.

Resta escluso ogni rapporto giuridico - economico - previdenziale tra il Comune di Vicenza ed i Soci incaricati dall'Associazione affidataria.

ART. 10 – Spazio per somministrazione alimenti e bevande

All'interno dell'impianto sportivo, l'Associazione Sportiva Dilettantistica affidataria, in quanto tale e con più di 100 iscritti alla stessa, potrà provvedere alla realizzazione ed all'allestimento di uno spazio dedicato alla somministrazione alimenti e bevande, riservata ai soli soci, secondo le caratteristiche dei locali a disposizione e nel rispetto delle autorizzazioni e norme di legge, nonché prescrizioni sanitarie (Circolo Sportivo).

ART. 11 - Pubblicità all'interno dell'impianto

All'interno dell'impianto sportivo è consentita la pubblicità commerciale e sportiva, con esclusione di quella sindacale e politica.

ART. 12 - Soggetti ammessi all'utilizzo dell'impianto

Sono ammessi all'utilizzo dell'impianto gruppi, associazioni sportive in possesso di concessione d'uso stagionale rilasciata dal Comune di Vicenza, in base all'eventuale piano di utilizzo ordinario predisposto dall'ufficio competente, oppure secondo il calendario formulato dal medesimo affidatario. Per le concessioni occasionali, la richiesta scritta dovrà pervenire almeno fino cinque giorni prima dell'evento.

L'Associazione affidataria non potrà ammettere all'utilizzo dell'impianto, soggetti diversi da quelli indicati al comma 1° del presente articolo.

ART. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'associazione affidataria, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare anticipatamente al Comune di Vicenza, il conto corrente bancario o postale dedicati ma non esclusivi, e le generalità delle persone abilitate ad operare sullo stesso conto.

Provvederà altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il **CIG ZE81DDCF24**.

ART. 14 – Introito del corrispettivo

Per l'introito del corrispettivo pattuito, l'Associazione affidataria verserà la somma annua di € 310,00 + IVA (22%), al Comune di Vicenza, che rilascerà regolare fattura secondo le vigenti disposizioni di legge, entro 60 giorni dall'affidamento della gestione dell'attività e dei servizi per l'anno corrente 2017 mentre, per le successive annualità, entro il 31 marzo di ogni esercizio.

Ogni fattura dovrà riportare il CIG assegnato dall'AVCP.

ART. 15 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati forniti dai soggetti concorrenti, ai fini del contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

ART. 16 - Controversie

Per qualsiasi contestazione che non può essere definita in via bonaria, è competente il Foro di Vicenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i Regolamenti vigenti ed il Codice Civile.

ART. 17 – Controlli e rilievi

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampia facoltà di ispezione, controllo, verifica delle prestazioni oggetto del presente affidamento di cui verrà redatto apposito verbale ai fini della valutazione sull'esecuzione contrattuale.

ART. 18 – Procedure di Ricorso

L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso, da presentare entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 104/2010, è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannareggio, 2277/2278 – 30122 – VENEZIA; Tel. 041-2403911 – fax. 041-2403940/41 – sito internet: www.giustizia-amministrativa.it;

Vicenza, 24/07/2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



IL DIRETTORE
UFFICIO SPORT



